



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunziato all'udienza dell'11.04.2019 la seguente

SENTENZA

Nella Causa iscritta al n. R.G. 3669/2018

TRA

INPS, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena – località San Benedetto, come in atti

ricorrente

E

CESARO ANNA, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Pecorario, presso il quale elettivamente domicilia, come in atti

resistente

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 26.04.2017, la resistente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.

Il c.t.u. nominato in fase di ATP dr. Andrea Pirozzi (cfr. relazione peritale depositata il 29.9.2017) riconosceva la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione indicata a decorrere dal mese di luglio 2017, con revisione a gennaio 2019.

L'Inps, previo dissenso ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 13.03.2018, proponeva rituale opposizione, eccependo la mancanza di domanda di aggravamento relativa all'indennità di accompagnamento, essendo il verbale sanitario impugnato conseguente a visita di revisione avente ad oggetto esclusivamente le prestazioni indicate nell'originaria domanda amministrativa, ossia l'assegno o la pensione di invalidità civile. Deduceva, altresì, di aver sollevato la suddetta eccezione già in fase di ATPO. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'improponibilità del ricorso per ATPO, per carenza della domanda amministrativa e giudiziaria con riferimento al requisito sanitario della indennità di accompagnamento. Il tutto con vittoria di spese.



Si costituiva la resistente, la quale, impugnando e contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito, chiedeva il rigetto dell'opposizione con conseguente accertamento del requisito sanitario così come riconosciuto dal ctu in fase di ATPO.

All'odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa tramite lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

L'eccezione dell'Inps è fondata e va, pertanto, accolta.

Va premesso che il ricorso per accertamento tecnico preventivo, in quanto preordinato all'instaurazione del giudizio ordinario, non può essere presentato se non in quanto sussistano le condizioni sostanziali ed i presupposti processuali per la proposizione di quest'ultimo e, segnatamente: la competenza territoriale del giudice adito; la presentazione di una valida domanda amministrativa corredata del prescritto certificato medico; la comunicazione del verbale con accertamento sanitario negativo, ovvero l'omessa convocazione a visita (o la mancata comunicazione del verbale) nel termine di 9 mesi, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo (art. 3, comma 5, d.p.r. 21/09/1994 n. 698); il mancato verificarsi della decadenza di cui all'art. 42, comma 3, d.l. 30/09/2003 n. 269, conv. in l. 24/11/03 n. 326; l'ammissibilità della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 56 l. 18/06/2009, n. 69; l'inesistenza di un giudicato sulla medesima domanda amministrativa; la sussistenza degli eventuali presupposti anagrafici, segnatamente quanto ai limiti di età eventualmente previsti in relazione alla prestazione invocata (artt. 12, comma 1, e 13, comma 1, d.l. 30/01/1971 n. 5 conv. in l. 30/03/1971 n. 118; art. 1, comma 1, l. 11/10/90 n. 289); la possibilità giuridica di accedere alla prestazione richiesta alla luce della corretta applicazione delle tabelle di cui al d.m. 05/02/1992 e delle patologie prospettate dalla stessa parte.

Nello specifico, con riferimento al caso di specie, va rilevato che ai sensi degli artt. 12 co. 1 e 13, co. 1 L. n. 118/71 e dell'art. 3, co. 4 L. n. 18/80, la domanda amministrativa ha, oltre ad un'efficacia processuale collegata alla proponibilità della domanda giudiziale, sul piano sostanziale efficacia costitutiva del diritto alle prestazioni assistenziali, che spettano a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa per l'accertamento delle condizioni sanitarie. Vale a dire che, mancando la domanda amministrativa, il diritto alla prestazione assistenziale non sorge neppure, benché, in ipotesi, sussistano le condizioni sanitarie previste dalla legge.

Ebbene, con riferimento al presente giudizio la ricorrente, già riconosciuta invalida nella misura del 75% a seguito di visita del 14.09.2016, risulta essere stata sottoposta a visita di revisione in data 06.04.2018, conclusasi con il riconoscimento di una percentuale di invalidità civile pari all'80%.

La stessa, nel ricorso per A.T.P., si doleva della negazione del requisito sanitario utile ai fini dell'accompagnamento, impugnando il predetto verbale di verifica, ma non forniva alcuna prova di un precedente riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità



di accompagnamento, né della proposizione di una specifica domanda di aggravamento avente a oggetto la prestazione reclamata in giudizio.

Pertanto, deve ritenersi che nel caso di specie difetti la condizione di ammissibilità della domanda di cui all'art. 445 bis c.p.c., non essendo stato provato il diniego in via amministrativa del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento.

Per tali ragioni, deve ritenersi il carattere meramente esplorativo della consulenza tecnica esperita in fase di ATPO, con conseguente inammissibilità della stessa, che non può, quindi, essere omologata.

Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152 c.p.c.

Spese di ctu liquidate a carico di entrambe le parti in solido come da separato decreto.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara improponibile la domanda proposta da Cesaro Anna;
- b) nulla per le spese;
- c) spese di ctu come da separato decreto a carico delle parti in solido.

Aversa, 11.04.2019

Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Rosa Pacelli

